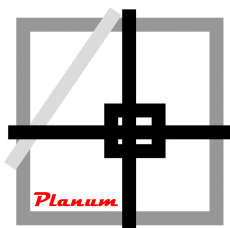


COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE****A02****NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE**

PROGETTISTA
Pian. ALESSIO LODA

**Planum****Studio Tecnico Associato Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**

Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)

tel - fax: 0365374499 - web: planumstudio.itemail: info@planumstudio.it - pec: pec@pec.planumstudio.it

P.IVA - C.F.:03871130989

COLLABORATORI
Dott. NICOLO' RIZZARDI

COMMITTENTE

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Via Martiri della Liberazione, 11

CAP 20060 - POZZUOLO MARTESANA (MI)

Tel. 02 9509081

pec: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it

P.IVA 03609520154 - C.F. 83504230158

Sindaco: ANGELO MARIA CATERINA

Responsabile del Servizio: Dott. DANIELE GALBIATI

CODICE COMMESSA: 188PZM

FASE: 01-PARERI ENTI

REVISIONE: 00

DATA: APRILE 2026

A02

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 TERMINOLOGIA	5
ART. 3 FINALITÀ DEL PIANO CIMITERIALE	7
ART. 4 ELABORATI DEL PIANO CIMITERIALE	7
ART. 5 STRUMENTI DI ATTUAZIONE	8
ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE	8
ART. 7 INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004	8
TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI.....	9
ART. 8 AMBITI CIMITERIALI	9
ART. 9 LOCULI IN MANUFATTI EPIGEI OSSARIETTI E NICCHIE CINERARIE INDIVIDUALI	9
ART. 10 LOCULI IN MANUFATTI EPIGEI PRIVATI – CAPPELLE	10
ART. 11 LOCULI IPOGEI - TOMBE DI FAMIGLIA	10
ART. 12 FOSSE IN CAMPO COMUNE	10
ART. 13 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	11
ART. 14 OSSARIO E CINERARIO COMUNE	11
ART. 15 DEPOSITO MORTUARIO	11
ART. 16 ALTRE STRUTTURE CIMITERIALI	12
TITOLO III: DECORO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI.....	13
ART. 17 CONCESSIONI CIMITERIALI	13
ART. 18 EPIGRAFI	13
ART. 19 ORNAMENTI SU LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE	14
ART. 20 PRESCRIZIONI PER LE INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE	14
ART. 21 MATERIALI ORNAMENTALI	15
ART. 22 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	15
ART. 23 PRESCRIZIONI PER CAPPELLE E TOMBE A TERRA	15
ART. 24 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	16
TITOLO IV: PROCEDURE AUTORIZZATIVE	17
ART. 25 NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	17
ART. 26 PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE E TOMBE A TERRA	17
ART. 27 COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI	18
ART. 28 VERIFICA DELLE OPERE	18
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	19
ART. 29 ACCESSO AL CIMITERO	19
ART. 30 RESPONSABILITÀ – DEPOSITO CAUZIONALE	19
ART. 31 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	19
ART. 32 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	20
ART. 33 TUMULAZIONE IPOGEA ED EPIGEA DI FERETRI	20
ART. 34 ORARIO DI LAVORO	20
ART. 35 VIGILANZA	21
ART. 36 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE CHE OPERA NEL CIMITERO	21
TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE	22
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME	22

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente normativa disciplina la realizzazione e gli interventi manutentivi all'interno delle strutture cimiteriali, nonché le regole da adottarsi per l'effettuazione di operazioni cimiteriali.
2. La presente normativa, il regolamento di polizia mortuaria comunale, le Ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Dirigente, costituiscono il quadro di riferimento per le attuazioni del Piano Cimiteriale.
3. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti norme, si fa riferimento, a livello locale, al regolamento edilizio comunale vigente.

ART. 2 TERMINOLOGIA

1. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:
 - a) Legge regionale: Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
 - b) Regolamento regionale: il regolamento della Regione Lombardia 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33".
 - c) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
 - d) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - e) Campo di inumazione: aree adibite alle sepolture in fossa
 - f) Campo di tumulazione: aree adibite alle sepolture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe)
 - g) Cappella o Edicola funeraria: struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure soci di associazioni di cui all'art. 27 del regolamento regionale;
 - h) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri;
 - i) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - j) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - k) Cinerario comune: luogo confinato di conservazione di ceneri in forma indistinta;

- l) Colombaro: struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- m) deposito mortuario (o camera mortuaria): luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- n) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- o) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- p) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- q) Fossa: buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.
- r) Giardino delle rimembranze: giardino interno al recinto cimiteriale dove procedere alla dispersione delle ceneri
- s) Inumazione: sepoltura di feretro in terra.
- t) Loculo: vano di adeguate dimensioni, specifico o all'interno di cappella o tomba, nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità.
- u) Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
- v) Nicchia cineraria o cinerario: vano di adeguate dimensioni destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza.
- w) Ossarietto: vano di adeguate dimensioni destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e
- x) Ossario comune: luogo confinato di conservazione di ossa in forma indistinta
- y) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
- z) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- aa) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- bb) Sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
- cc) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- dd) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- ee) Tomba: manufatto semi-ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata prevalentemente al di sotto del piano di campagna;
- ff) Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, avello, cappella, tomba, di feretro, cassetta resti ossei, contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi o urna cineraria.

- gg) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
 - hh) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
 - ii) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.
2. Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rinvia alla normativa specifica vigente in materia e in particolare all'articolo 67bis della legge regionale.
 3. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione.
 4. Sono a inumazione le sepolture nella terra. Le sepolture ad inumazione possono essere comuni o distinte.
 5. Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, ossarietti, nicchie cinerarie, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura.

ART. 3 FINALITÀ DEL PIANO CIMITERIALE

1. Il Piano Cimiteriale è redatto ai sensi della Legge Regionale e del Regolamento Regionale e ha il compito principale di individuare i diversi tipi di sepoltura determinandone le superfici e gli ingombri ammessi, le strutture di servizio cimiteriale obbligatorie e le costruzioni accessorie.
2. Il Piano Cimiteriale individua altresì le aree di espansione delle strutture cimiteriali esistenti, le zone di rispetto da adottare nel PGT.
3. Il Piano Cimiteriale disciplina i materiali ammessi per le sepolture, le procedure previste per la collocazione di segni funebri sulle sepolture e la realizzazione di ogni tipologia di sepoltura ad opera di privati concessionari o nei campi comuni.
4. Ogni intervento è disciplinato dalla presente Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cimiteriale, che deve considerarsi integrativa delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, del PGT, del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

ART. 4 ELABORATI DEL PIANO CIMITERIALE

1. Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI TESTUALI

- ALL. 01 Relazione
- ALL. 02 Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATI GRAFICI

- TAV. 01 Inquadramento territoriale
- TAV. 02a Planimetria dello stato di fatto - Cimitero di Pozzuolo
- TAV. 02b Planimetria dello stato di fatto - Cimitero di Trecella
- TAV. 03a Planimetria di progetto - Cimitero di Pozzuolo
- TAV. 03b Planimetria di progetto - Cimitero di Trecella
- TAV. 04a Planimetria dell'accessibilità - Cimitero di Pozzuolo
- TAV. 04b Planimetria dell'accessibilità - Cimitero di Trecella

TAV. 05a Planimetria degli impianti - Cimitero di Pozzuolo

TAV. 05b Planimetria degli impianti - Cimitero di Trecella

ART. 5 STRUMENTI DI ATTUAZIONE

1. Il Piano Cimiteriale si attua mediante:

- a) interventi di iniziativa comunale e/o dell'affidatario della gestione dei servizi cimiteriali, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del Regolamento Regionale,
- b) interventi di privati concessionari di sepoltura,
- c) secondo progetto approvato ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- d) I progetti vengono elaborati secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale e in conformità al Piano Cimiteriale, rispettando le fasi d'attuazione e secondo le prescrizioni previste, ove ricorra la fattispecie, dalla legislazione sui contratti pubblici, dalla legislazione sanitaria, dalle legislazioni e normative urbanistiche, edilizie e igieniche e dalla presente Normativa Tecnica di Attuazione.

ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Cimiteriale avviene per stralci successivi, secondo le necessità di sepoltura previste dal Piano stesso, eventualmente revisionato dal Comune durante il periodo di sua vigenza: per ogni manufatto realizzato devono essere completate le opere di finitura e di collegamento tali da garantire in autonomia la piena funzionalità e fruibilità del manufatto.
2. La sistemazione delle aree libere, dei percorsi pedonali, dei viali ed aree verdi ad uso pubblico, deve essere contestuale alla realizzazione dei singoli manufatti in modo da permetterne la fruizione pubblica e lo svolgimento della loro funzione e deve essere conforme agli elaborati di progetto del Piano Cimiteriale.
3. L'ubicazione planimetrica e le volumetrie degli edifici in costruzione devono essere compatibili con gli elaborati di progetto del Piano Cimiteriale, conformi alla legislazione e alla normativa di settore nonché oggetto di titolo abilitativo edilizio.
4. Gli edifici di nuova costruzione che sono completamento di interventi precedenti devono rispettarne tipologia, materiali, colore e finiture superficiali e nelle forme.
5. Le prescrizioni tecniche e sui materiali contenute nel successivo Titolo III rivestono carattere normativo anche per le tipologie edilizie esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, con l'esclusione di eventuali specifiche indicazioni previste nei progetti esecutivi già regolarmente approvati dall'Amministrazione alla data di entrata in vigore del Piano Cimiteriale.

ART. 7 INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004

1. Gli interventi sui beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n.42/2004 sono subordinati all'autorizzazione di cui all'art. 22 del d.lgs. n.42/2004, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dal regolamento regionale, dalla legislazione e normativa edilizia, igienico-sanitaria e dal presente Piano Cimiteriale e sua normativa tecnica attuativa.

TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ART. 8 AMBITI CIMITERIALI

1. Gli elaborati grafici del Piano Cimiteriale individuano le destinazioni d'uso e i tipi di sepolture ammessi e di possibile concessione, anche ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 295.
2. All'interno delle strutture cimiteriali comunali si riconoscono i seguenti ambiti:
 - a) Area per tumulazione: loculi in manufatti epigei
 - b) Area per tumulazione: loculi in manufatti epigei privati – cappelle
 - c) Area per tumulazione: ossarietti e nicchie cinerarie individuali
 - d) Area per tumulazione: loculi ipogei - tombe di famiglia
 - e) Area per inumazione: fosse in campo comune
 - f) Giardino delle rimembranze;
 - g) Ossario e cinerario comune;
 - h) Deposito mortuario;
 - i) Altre strutture cimiteriali.
3. Per le strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del Piano Cimiteriale, in ogni caso e per qualunque intervento, sono fatte salve le disposizioni plano-altimetriche preesistenti con il solo limite di ulteriori prescrizioni planimetriche imposte nelle tavole di Piano.
4. Sono fatte salve le realizzazioni di progetti di sepolture private già approvati dagli organi comunali competenti alla data di esecutività del presente Piano Cimiteriale, purché la relativa realizzazione si concluda entro un anno da quest'ultima data.
5. Per le prescrizioni tecniche di dettaglio si rimanda alla relativa legislazione statale e regionale di riferimento, in particolare:
 - D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - Circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10. - "Regolamento di polizia mortuaria. Circolare esplicativa";
 - Circolare Direzione Generale Sanità 30 maggio 2005 n. 21 - "Indirizzi applicativi del regolamento regionale";
 - Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"
 - "Regolamento comunale di polizia mortuaria"
6. Per le sepolture esistenti alla data di entrata in vigore del Piano Cimiteriale non è ammessa la variazione di destinazione d'uso se non prevista o compatibile col Piano Cimiteriale e sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento edilizio, restauro conservativo.

ART. 9 LOCULI IN MANUFATTI EPIGEI, OSSARIETTI E NICCHIE CINERARIE INDIVIDUALI

1. Sono le aree del cimitero destinate ai colombari composti da loculi stagni adibiti alla tumulazione dei feretri o di urne cinerarie e contenitori di resti ossei.
2. La dimensione dei loculi deve rispettare i requisiti stabiliti dall'Allegato 3 del regolamento regionale ed avere le seguenti misure minime di ingombro libero interno:
 - per i loculi per la tumulazione di feretri, non inferiore a 2,25 m di lunghezza, 0,75 m di larghezza, 0,70 m di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;

- per gli ossarietti individuali, non inferiore a m. 0,80 x 0,40 x 0,40;
 - per le nicchie cinerarie individuali, non inferiore a m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
3. In caso di loculi pre-esistenti non conformi alle dimensioni di cui al comma precedente deve essere previsto un loro adeguamento da programmare a seguito delle fasi di estumulazione.
 4. L'assegnazione dei loculi dalla prima all'ultima fila ha luogo secondo l'ordine della "serpentina verticale" per i loculi stagni e secondo l'ordine della "serpentina orizzontale" per gli ossarietti e spazi per urne cinerarie.

ART. 10 LOCULI IN MANUFATTI EPIGEI PRIVATI – CAPPELLE

1. Sono le aree in cui si localizzano le concessioni finalizzate alla costruzione di strutture fuori terra per sepolture private con sistema a tumulazione; le superfici sono date in concessione a famiglie o enti privati ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale.

ART. 11 LOCULI IPOGEI - TOMBE DI FAMIGLIA

1. Sono le aree in cui si localizzano le concessioni finalizzate alla costruzione di strutture interrato per sepolture private con sistema a tumulazione; le superfici sono date in concessione a famiglie o enti privati ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale.
2. Nelle tombe costituite da più loculi sovrapposti, prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso, per i feretri sottostanti il primo sono ammesse le sole estumulazioni a seguito delle quali decade la possibilità di riutilizzo. Il solo loculo utilizzabile rimane al primo livello ipogeo, nel quale è sempre ammessa la tumulazione di urne cinerarie e di cassette di ossa.

ART. 12 FOSSE IN CAMPO COMUNE

1. Si tratta delle superfici ospitanti i campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
2. I campi devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità dall'alto da sinistra verso destra a scendere.
3. Il tracciamento dei campi comuni e delle tombe a terra deve corrispondere agli elaborati grafici del Piano Cimiteriale e alle prescrizioni dimensionali di cui all'art. 72 del DPR n.285/1990 che sono vincolanti per il gestore del cimitero, come per il soggetto esecutore a qualunque titolo, a meno che tali soggetti non presentino un progetto di eguale livello di dettaglio e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
4. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 m dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 m.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0,80 m e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m da ogni lato.

7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di 1,50 m ed una larghezza di 0,50 m e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m da ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 mq se si tratta di adulti e a 0,30 mq se si tratta di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 m per ogni lato.
10. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 m.
11. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 0,50 m che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
12. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture, che sono ordinariamente destinati al transito.

ART. 13 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. Il Piano Cimiteriale individua nella cartografia le aree adibite a Giardino delle Rimembranze, dedicato alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale.

ART. 14 OSSARIO E CINERARIO COMUNE

1. In ogni cimitero è localizzato un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni.
2. In ogni cimitero deve essere situato altresì un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. Ossario e cinerario comune possono essere costituiti dal medesimo manufatto.

ART. 15 DEPOSITO MORTUARIO

1. Ogni cimitero è dotato di deposito mortuario (o camera mortuaria) destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.
2. Il deposito mortuario deve essere adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.

5. In caso in cui il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.

ART. 16 ALTRE STRUTTURE CIMITERIALI

1. Ogni cimitero deve essere dotato delle strutture e degli spazi previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo deve essere distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti. I servizi per i visitatori devono rispondere ai requisiti di accessibilità senza barriere architettoniche, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti devono essere dotati di locale - o spazio - ad uso spogliatoio.
3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

TITOLO III: DECORO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

ART. 17 CONCESSIONI CIMITERIALI

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia o aventi causa del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Il comune può altresì pronunciare la decadenza secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
3. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nella concessione e conformi a quanto indicato nella presente Normativa Tecnica e nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
4. È fatto divieto di collocare qualunque cosa non menzionata all'interno dell'atto di concessione o non autorizzata col progetto, a pena di sanzione pecuniaria e rimozione immediata da parte del gestore.

ART. 18 EPIGRAFI

1. Il concessionario o il parente più prossimo del defunto per le inumazioni in campo comune sono tenuti ad iscrivere sulla sepoltura il nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui il cadavere, i resti mortali, le ossa e le ceneri si riferiscono nonché, l'identificazione alfanumerica progressiva fornita dal cimitero, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Regionale.
2. Nei casi di indigenza del defunto, della sua famiglia o se il defunto era a vita sola, tali elementi identificativi devono essere riportati nel cippo per il solo campo comune, apposto dal gestore del cimitero con oneri a proprio carico.
3. Per favorire l'assestamento del terreno di campo comune e fatto salvo il caso di costipazione meccanica, sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.
4. A norma dell'art. 40 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, sono ammessi emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti o alla sacralità del luogo. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte o simboli vietati dalla normativa o che abusivamente fossero state introdotte nei cimiteri.
5. Per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda deve essere corredata dalla traduzione in italiano.
6. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.
7. Le epigrafi nelle sepolture a sistema di tumulazione devono essere apposte, salvo proroga dell'Ufficio comunale competente in accoglimento di comprovate motivazioni, entro 6 mesi dalla sepoltura.
8. La posa in opera del copritomba e/o della lapide in campo comune non deve avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione e, salvo proroga dell'Ufficio comunale competente in accoglimento di comprovate motivazioni, al più tardi entro nove mesi dal giorno della inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che possono provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.

9. L'esatta posizione del collocamento di lapide e copritomba è indicata dal personale cimiteriale competente, sulla base del tracciamento dei campi comuni di cui all'ART. 12.
10. In caso di disinteresse da parte dei familiari alla collocazione degli elementi identificativi di ogni sepoltura, il gestore del cimitero provvede d'ufficio decorsi i termini massimi di cui ai commi precedenti e al più tardi entro un anno dalla data della sepoltura, salvo ripetizione dell'onere corrispondente ai familiari tenuti a provvedere.

ART. 19 ORNAMENTI SU LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. Sulle lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono ammessi:
 - a) lampade votive;
 - b) portafiori e/o elementi di decoro floreale.
2. Le lampade votive ed i portafiori non devono essere infissi sulle fascette di rivestimento, né possono oltrepassare i limiti della lapide stessa.
3. Sulle lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio.
4. È, altresì, consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia della sola salma tumulata o di ceneri e resti tumulati, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, nonché l'applicazione di elementi di decoro quali disegni, mosaici e similari.
5. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di apporre nome o iscrizioni ad esso riferite.
6. Entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di tumulazione della salma, deve essere apposta la lapide di chiusura del loculo, nonché incise o applicate le iscrizioni relative alle epigrafi. In caso di inadempimento da parte del concessionario, provvede il Comune, con diritto di ripetizione delle spese sostenute, a carico del concessionario medesimo.

ART. 20 PRESCRIZIONI PER LE INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

1. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba e/o di una lapide in pietra, granito o marmo.
2. I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.
3. È consentita l'applicazione di foto ceramiche con l'effigie dei defunti inumati e le iscrizioni rituali, portafiori ed illuminazione votiva.
4. In ogni sepoltura deve essere indicata, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento regionale, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché l'indicazione alfa numerica assegnata alla sepoltura stessa.
5. Per le inumazioni nel campo comune è prevista la seguente tipologia di arredo funerario per ogni singola tomba:
 - lapide verticale: deve essere completamente uniforme in materiale lapideo o marmoreo di tonalità chiara e l'ingombro massimo deve essere di 90 cm di larghezza, 100 cm di altezza dal piano di calpestio e 12 cm massimi di profondità. La forma della lapide verticale può essere rettangolare, stondata o curva da un lato;
 - il basamento orizzontale deve avere un ingombro massimo di 90 cm di larghezza, 18 cm di altezza dal piano di calpestio e 200 cm massimi di lunghezza. Il basamento può essere completamente coperto da una lapide di colore e materiale uniforme alla lapide verticale, parzialmente coperto (quindi prevedere una zona da piantumare con piccole essenze a verde

fiorito) o completamente scoperto (quindi prevedere l'intero riempimento a verde realizzato tramite un cordolo di contenimento dello stesso materiale della tomba con ingombro massimo di 90 cm di larghezza, 18 cm di altezza dal piano di calpestio, 200 cm massimo di lunghezza e 12 cm massimi di profondità;

- è possibile collocare sul basamento portafiori e portalampada di dimensioni massime 20 cm x 25 cm di altezza massima;
 - sono ammesse raffigurazioni in altorilievo sulla parte lapidea orizzontale, dello stesso materiale di supporto o in bronzo, entro le dimensioni volumetriche massime di 35 cm (lunghezza) x 15 cm (larghezza) x 5 cm (altezza);
 - sono vietate le collocazioni di statue e raffigurazioni fuori terra.
6. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno di apposite fioriere a fondo chiuso che impedisca l'attecchimento nel piano di campagna.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

ART. 21 MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba che non rispettino le prescrizioni della presente normativa o del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che siano ritenuti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addichino all'estetica del Cimitero o che, con il tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 sono adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'ART. 24, in quanto applicabili.

ART. 22 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
2. Nei Cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 23 PRESCRIZIONI PER CAPPELLE E TOMBE A TERRA

1. Per la costruzione, modifica e uso di cappelle e tombe a terra si richiama, nella realizzazione di loculi destinati alla tumulazione dei feretri, la rispondenza ai requisiti richiesti dal Regolamento regionale e, in particolare, dall'Allegato 3.
2. Le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, che ne regolano la corretta esecuzione.

3. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni indicate nel Piano Cimiteriale.
4. Gli elementi di cui sono composti le tombe devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
5. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, quest'ultimo deve essere delimitato da cordonatura e, nello spazio non racchiuso fra il cordone ed il monumento, possono essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

ART. 24 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Ogni manufatto di cui, a norma dell'art. 30 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti o affini di qualunque grado, che ne siano sprovvisti, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri o, all'esterno, in altro luogo idoneo. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.
7. L'ufficio comunale competente può disporre, o concedere su richiesta, che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.
8. Elementi di pregio presenti in cappelle, su tombe, anche ad inumazione, giunte a scadenza di concessione e non rinnovate, possono essere trasferite, su istanza degli interessati, ad altra sepoltura nei cimiteri comunali, sempre che non ostino motivi di salvaguardia storico artistica. Gli interessati provvedono al trasferimento previa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, svolgendo le operazioni di rimozione e trasferimento, con perizia.

TITOLO IV: PROCEDURE AUTORIZZATIVE**ART. 25 NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. Le istanze per la costruzione, la modificazione o il restauro di cappelle vanno presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) su apposita modulistica predisposta dal medesimo sportello.
2. Le istanze per la posa di lapidi per colombari, ossarietti e nicchie, monumenti e segni provvisori per i campi comuni, nonché per le tombe di famiglia o di modifica delle stesse lapidi, monumenti o segni funebri, vanno presentate all'Ufficio Servizi Cimiteriali, su apposita modulistica predisposta.
Per la modificazione o il restauro di tombe di famiglia valgono le stesse modalità di cui al presente comma.
3. Le istanze di cui al comma 2 devono contenere il testo integrale dell'epigrafe, il disegno con quote sia delle lapidi, sia dei monumenti per i campi comuni e per le tombe di famiglia.
Solo per i campi comuni deve essere inoltre indicata la superficie complessiva scoperta, non inferiore a metri quadrati 0,60 per le fosse di adulti e di metri quadrati 0,30 per fosse di bambini, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del regolamento regionale.
4. Le istanze per le lapidi dei colombari, degli ossarietti e delle nicchie cinerarie devono riportare l'elaborato grafico, l'indicazione degli accessori e della loro posizione.
5. L'ufficio competente ai sensi dei commi 1 e 2, verifica che l'istanza sia coerente con le prescrizioni del Piano Cimiteriale vigente e se del caso detta le opportune prescrizioni modificative. In caso favorevole autorizza la posa o i lavori richiesti.
6. Il rilascio dei permessi è assoggettato al versamento preventivo delle tariffe accessorie approvate con delibera del competente Organo comunale ed ai diritti di segreteria e rimborso stampati previsti dall'Ente.
7. Copia del permesso di costruire è trasmesso al gestore dei cimiteri, se diverso dal Comune.

ART. 26 PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE E TOMBE A TERRA

1. I progetti per la costruzione di cappelle e tombe a terra devono essere presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, a pena di decadenza della concessione.
Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
2. Le istanze per la costruzione, modificazione o restauro di cappelle devono essere firmate dal Concessionario.
3. Per i disegni del progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del direttore dei lavori e di rappresentante della ditta costruttrice.
4. Per la validazione di progetti di cappelle di particolare rilievo o complessità è ammessa, da parte del competente ufficio comunale, l'attivazione di apposite conferenze di servizi prioritariamente rivolte al coinvolgimento dei competenti settori interni.
5. Il progetto di cappella deve prevedere:
 - a) la predisposizione degli appoggi e/incastri per posizionare una struttura di supporto con un gancio con portata di almeno 400 chilogrammi, posto a livello adeguato, per la movimentazione di feretri, lastre tombali;

- b) una portata del pavimento capace di sostenere carichi localizzati quali quelli di elevatori mobili fino a 6 quintali di peso;
 - c) una larghezza ed una altezza della porta di accesso capace di consentire l'agevole accesso oltre che del feretro anche di mezzi di movimentazione dei feretri.
 - d) l'accesso da parte di portatori di handicap.
6. La pendenza di eventuali rampe di collegamento tra piani orizzontali diversi d'accesso alla porta dell'edicola funeraria è in relazione alla lunghezza della rampa:
- e) per rampe fino a 0,50 metri, la pendenza massima ammissibile è del 12%
 - f) per rampe fino a 2,00 metri, la pendenza massima ammissibile è del 8%
 - g) per rampe fino a 5,00 metri, la pendenza massima ammissibile è del 7%
 - h) oltre i 5 metri la pendenza massima è del 5%.
7. Durante i lavori lo spazio per la costruzione di cappelle e tombe a terra deve essere adeguatamente recintato, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Edilizia comunale.

ART. 27 COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree di cui agli ART. 10 e ART. 11, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del documento contabile, corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

ART. 28 VERIFICA DELLE OPERE

1. L'Ufficio competente provvede, se del caso nel corso dei lavori e comunque al termine degli stessi, a verificare se le opere sono conformi a quanto autorizzato. In caso di difformità, il dirigente competente dispone l'ordine di sospensione dei lavori e/o il ripristino secondo quanto autorizzato.
2. Ove necessario, qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica deve essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.
3. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del Piano cimiteriale e delle presenti norme tecniche, se verificate da personale del Gestore dei Cimiteri o dell'Amministrazione Comunale, danno luogo alle procedure di infrazione regolamentari e sono soggette alla sanzione prevista, nonché all'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti.
4. Nel caso di mancata regolarizzazione, ai sensi del comma precedente, entro trenta giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'intimazione, si procede d'ufficio, con ripetizione delle somme ai soggetti esecutori dell'opera.
5. Laddove si registrino violazioni ripetute per tre volte negli ultimi due anni alle presenti norme tecniche, per i soggetti esecutori sanzionati che hanno commesso dette violazioni non possono essere autorizzate esecuzioni di nuovi lavori nei cimiteri comunali per un periodo stabilito dal competente ufficio comunale tra un minimo di tre mesi ed un massimo di tre anni. Tale inibizione è esposta nell'albo di ogni cimitero.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 29 ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciarsi dietro domanda.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori, può richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale a norma dell'art.52 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nei Cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 35 e 36 in quanto compatibili.

ART. 30 RESPONSABILITÀ – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, l'importo corrispondente è trattenuto dal deposito cauzionale versato.

ART. 31 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 32 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 33 TUMULAZIONE IPOGEA ED EPIGEA DI FERETRI

1. Ogni tumulazione ipogea di feretro, intendendosi per tale quella sotto il livello ordinario del piano di calpestio dei viali di accesso, è effettuata adottando il criterio della messa in sicurezza attraverso l'uso di sistemi di calata capaci di minimizzare i rischi per i lavoratori. A titolo esemplificativo tali mezzi possono consistere nell'uso combinato o alternativo di almeno uno dei sistemi seguenti:
 - a) calaferetri meccanico in cui il feretro sia calato attraverso cinghie, cavi o altro;
 - b) imbracatura del feretro attraverso sistemi, portanti, a rete o a cintura.
2. Per ridurre i rischi di movimentazione dei carichi al momento della tumulazione epigea, in applicazione delle norme del D.Lgs. 81/2008, si deve attuare ogni soluzione capace di mettere in sicurezza i lavoratori e i dolenti presenti. Pur non essendo obbligatorio in ogni situazione è consigliabile l'uso combinato o alternativo di almeno uno dei sistemi seguenti:
 - a) alzaferetri meccanico;
 - b) imbracatura del feretro attraverso sistemi, portanti, a rete o a cintura.

ART. 34 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. L'accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati:
 - a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di cappelle, tombe e monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
 - b) l'inizio dei lavori per la costruzione di cappelle e tombe dal 15 settembre al 5 novembre;
 - c) l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali dal 25 ottobre al 5 novembre.

ART. 35 VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.29.

ART. 36 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE CHE OPERA NEL CIMITERO

1. Il personale che opera nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE**ART. 37 ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME**

1. Il Piano Cimiteriale entra in vigore, come le presenti norme tecniche, decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di Consiglio Comunale relativo alla sua approvazione.
2. Fino alla entrata in vigore del Piano Cimiteriale e delle norme tecniche continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.